

Prot.: 447954/RU

Roma, 27/07/2023

## **DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTA** la legge 22 dicembre 1960 n. 1612 concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e l'istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali;

**VISTO** il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“Regolamento IMI);

**VISTO**, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lett. l-sexies del citato decreto legislativo n. 206/2007 che ha identificato l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, quale autorità competente al riconoscimento della qualifica professionale di spedizioniere doganale;

**VISTI** gli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTO** l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

**VISTA** l'istanza della Dr.ssa Erika Bavec cittadina slovena ed italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di “rappresentante doganale”, conseguito in Slovenia e rilasciato dalla Repubblica di Slovenia - Ministero delle Finanze Amministrazione Finanziaria doganale in data 12/12/2011, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di spedizioniere doganale;

**VISTO** il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 27 luglio 2023, secondo il quale “*La Conferenza dei servizi, con il parere conforme dell'organo rappresentativo della categoria Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali, ai sensi del D. L.vo n. 206/2007, ritiene il titolo di qualifica professionale idoneo a consentire in Italia l'esercizio della professione di spedizioniere doganale e **determina di accogliere la domanda dell'interessato subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli artt. 22 e 23 del citato D. L.vo n. 206/2007.***”

*Tale misura compensativa si rende necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale italiana vigente riguarda materie sostanzialmente diverse, sia in termini di durata che di contenuti, rispetto al percorso formativo seguito dal richiedente ed in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3, della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la misura predetta viene individuata in un periodo di tirocinio di adattamento di 8 mesi.”*

**PRESO ATTO** del parere conforme dell'organo rappresentativo della categoria professionale, espresso dal Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali, di cui alla nota prot. n. 48/PP/fps del 21 luglio 2023;

**CONSIDERATO** che in applicazione dell'art. 14, par.3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, la misura compensativa viene individuata nello svolgimento di un periodo di tirocinio di adattamento di otto mesi;

**VISTA** la nota prot. n. 447911/RU del 27.07.2023, con la quale quest'Agenzia ha comunicato alla Dr.ssa Erika Bavec gli esiti della citata Conferenza di servizi, secondo cui il riconoscimento è subordinato al superamento di una misura compensativa;

## **IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

Alla Dr.ssa Erika BAVEC cittadina slovena ed italiana, nata a Postojna Postumia – Slovenia il 4 aprile 1982 è riconosciuto il titolo professionale di “rappresentante doganale” rilasciato dal Ministero delle Finanze Amministrazione Finanziaria della Repubblica di Slovenia, di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di spedizioniere doganale, di cui all'articolo 1 della legge n. 1612/1960.

L'efficacia di detto riconoscimento è subordinata al superamento di una misura compensativa, in quanto la formazione richiesta dalla normativa italiana vigente per accedere alla professione di spedizioniere doganale è sostanzialmente diversa sia in termini di durata che di contenuti delle materie trattate.

La misura compensativa, da espletarsi a cura del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali, consiste nell'effettuazione di un periodo di tirocinio di adattamento di otto mesi, da svolgersi in lingua italiana presso uno spedizioniere doganale iscritto all'Albo da almeno cinque anni, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 137/2012 e previa iscrizione nel registro dei tirocinanti del Consiglio Territoriale degli spedizionieri doganali di competenza, comprensivo dello svolgimento di una formazione in modalità on-line o in aula, strutturata in corsi composti da diversi moduli formativi, con relativi test di verifica, disponibili sulla piattaforma del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, concernenti la trattazione delle seguenti materie:

- Il Codice doganale dell'Unione e regimi speciali;
- Il valore in dogana;
- Le norme di origine;
- La normativa doganale nazionale: rapporti tra norma interna e norma europea, istituti disciplinati dalle norme interne;
- Le sanzioni doganali: normativa interna e principi europei, casi giurisprudenziali;
- I profili amministrativi e penali del "Made in";
- I servizi doganali digitali;
- L'accertamento doganale e gli strumenti di tutela;

Il Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali rilascerà all'interessata la certificazione dell'avvenuto superamento della misura compensativa ai fini dei successivi adempimenti per il rilascio della patente di spedizioniere doganale da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e per la successiva iscrizione all'Albo professionale ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 1612/1960.

## **ARTICOLO 2**

La Dr.ssa Erika BAVEC, nell'esercizio della professione di spedizioniere doganale, è tenuta alla stretta osservanza delle disposizioni unionali e nazionali vigenti in materia doganale, nonché all'ottemperanza del codice deontologico della categoria professionale.

## **ARTICOLO 3**

La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it), ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 206/2007 e dell'articolo 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n.69.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione di cui al comma 1.

p. IL DIRETTORE CENTRALE *a.p.f.*

Antonella Bianchi

*Firmato digitalmente*